

di Aldo Bisioli

# E-commerce, occhio al Fisco

67

Sulle vendite occorre applicare l'Iva, ma il commercio digitale soffre di una larga evasione dell'imposta. L'Europa ha già pronta una soluzione che entrerà in vigore nel 2021

# L

## La pandemia

tuttora in corso ha messo e probabilmente continuerà a mettere a dura prova i modelli di business tradizionali, costringendo a ripensare sia l'organizzazione della produzione che quella della distribuzione. Non così per l'e-commerce, che si è giovato di un ulteriore impulso di accelerazione nella sua crescita inesorabile, supportato da una logistica in grande evoluzione (basti osservare, a titolo di esempio, i tassi di sviluppo dei rider). Certamente non serviva il Covid-19 per rendere Amazon la più grande azienda quotata al mondo, ma probabilmente ha dato una grossa mano ad aumentarne il distacco.

In ogni caso, il fenomeno del commercio digitale ha da tempo attirato l'attenzione del legislatore fiscale, quello comunitario come pure quello domestico; in particolare, i riflettori sono stati puntati sul corretto assolvimento dell'Iva, imposta che, specie in un periodo di smaterializzazione dell'economia, rappresenta un pilastro fondamentale delle pubbli-



Aldo Bisioli, socio dello studio Biscozzi Nobili Piazza

che finanze dei paesi comunitari. Il tema è molto semplice: sulle vendite occorre applicare l'Iva, e l'e-commerce, specie quello che smercia prodotti a basso prezzo di origine extra-comunitaria, soffre di una larga evasione dell'imposta (unitariamente spesso di modesto ammontare, ma da moltiplicare per i volumi ormai vertiginosi gestiti dalle piattaforme telematiche). Peraltro, non vanno confuse le piattaforme stesse con gli effettivi venditori, che, dietro commissioni (riconosciute ai siti e regolarmente assoggettate a Iva), possono esporre su internet i loro beni, per poi smerciarli in tutta Europa, scordandosi però di assolvere il tributo.

La soluzione tuttavia, per una volta, è già pronta: in forza di una direttiva comunitaria (pre-

cisamente la 2017/2455/Ue) dal 1° gennaio 2021 verrà introdotta una presunzione fiscale assoluta, in base alla quale le merci esposte sulle piattaforme telematiche si considereranno (ai soli fini Iva) da queste acquistate e successivamente rivendute al cliente finale (cosiddetto modello buy & sell), sempreché si tratti di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (catturando, in questo modo, gran parte del fenomeno pulviscolare sopra descritto).

I siti di e-commerce verranno quindi forzatamente trasformati da semplici fornitori di servizi espositivi in distributori commerciali, che, solo ai fini Iva, comprano e rivendono, diventando responsabili dell'imposta da addebitare al consumatore finale. Nel frattempo, vari Stati europei, Italia inclusa, hanno introdotto una norma temporanea (quella italiana scadrà infatti il 31 dicembre prossimo) concernente il monitoraggio delle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche. Per quanto concerne il nostro paese, i siti di e-commerce sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei venditori (denominazione e sede, unità vendute e valore delle vendite): in caso di mancata o incompleta comunicazione di tali dati, i siti diventano debitori dell'imposta, salvo provare che l'Iva sia già stata assolta dal venditore. **F**